DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

Art. 1

Trasformazione

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, gia' disciplinati dal titolo II, della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalita' giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito definito "decreto legislativo", dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. La fondazione e' dotata di uno statuto che ne specifica le finalita', con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo, in quanto compatibili. Esse possono continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1999.

Versione in vigore dal 28 novembre 2000, non più in vigore dal 27 gennaio 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche
Estremi	Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-tema-di-fondazioni-lirico-sinfoniche/art-1-trasformazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it